

Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune al N° 676
dal 12 SET 2012
al 27 SET 2012
L'incaricato della pubblicazione

COMUNE DI STRONGOLI

PROVINCIA DI CROTONE
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.RO 20 DEL 04-09-2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione dell'IMU (Imposta Municipale Propria).

L'anno duemiladodici questo giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:30 nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. GRECO SALVATORE VINCENZO nella qualità di PRESIDENTE.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	P/A	COGNOME E NOME	P/A
ARRIGHI LUIGI	P	LIGUORI MICHELE	A
SIRIANNI MICHELE	P	VETERE PASQUALE	P
PERRI EUGENIA	P	RUSSO GIUSEPPE	P
CALIGIURI PIETRO	P	CODISPOTI AMEDEO	A
BENINCASA FELICE	P	SCIARROTTA ANTONIO	P
ZITO CARMELA	P	CERAUDO ROSARIO	P
MARTINO GIANFRANCO	P	COSTANTINO LUIGI	P
GRECO SALVATORE VINCENZO	P	CODISPOTI SALVATORE	P
DE TURSI PIETRO	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale CICCOPEDI FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI STRONGOLI (KR)
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 04-09-2012

Il Segretario Comunale da lettura delle parti salienti del regolamento in particolare, a richiesta del consigliere Codisposti salvatore, dell'art. 15.

Consigliere Codisposti Salvatore: Chiede che venga modificato l'art 15 del regolamento di cui trattasi nella parte relativa al comma 2° riducendo la percentuale del fondo dal 6,5% del gettito annuo derivante dalle attività di accertamento dell'imposta "al 1% del gettito annuo riscosso a seguito dell'attività di accertamento dell'imposta".

La predetta proposta di modifica viene posta a votazione ed approvata ad unanimità di voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli artt. 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, che ha anticipato l'imposta dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal 01/01/2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Visto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che dispone "I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Atteso che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997;
- Che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base

COMUNE DI STRONGOLI (KR)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 04-09-2012

dello 0,76%. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

- Che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Comunale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle citate attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;
- Che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabiliti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- Che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Comunale Propria, in via sperimentale;
- Che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011, n. 214, ed alla legge 27/07/2000, n. 212 "Statuto e diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia:

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante;

Con votazione unanime e favorevole dei presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1)- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- Di approvare l'allegato "A" Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto da n. 16 articoli, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con la seguente modifica:

Il comma 2 dell'art. 15 viene sostituito dal seguente:

"Tale fondo è alimentato con l'accantonamento di una percentuale pari all'1% del gettito annuo derivante dalle attività di accertamento dell'imposta"

3)- Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

4)- Di determinare le aliquote annualmente, con successiva ed apposita deliberazione;

5)- Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

COMUNE DI STRONGOLI (KR)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 04-09-2012

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011.



COMUNE DI STRONGOLI
PROVINCIA DI CROTONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 4-09-2012

IL PRESIDENTE
Ins. Greco Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ciccopiedi Francesco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'IRU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto 7

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere:

IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data _____

Il Responsabile _____

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE
DELSETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data _____

Il Responsabile _____

COMUNE DI STRONGOLI

Provincia di Crotone

Regolamento per la gestione dell'IMU (Imposta Municipale Propria)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 13/04/2012

INDICE

- Art. 1 Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria
- Art. 2 Definizione di fabbricati e aree
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Base imponibile
- Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Riduzioni e detrazione dall'imposta
- Art. 9 Versamenti e dichiarazioni
- Art. 10 Liquidazione e accertamento
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Sanzioni e interessi
- Art. 14 Contenzioso
- Art. 15 Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 16 Entrata in vigore

Articolo 1 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni che seguono. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per i fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento e fabbricati comunque presenti sul territorio comunale, anche se non iscritti in catasto, il comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani;
- b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nella presente lettera b).
- c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
- d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono le costruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività stesso e, in particolare:
 - alla protezione delle piante;
 - alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - all'allevamento ed al ricovero degli animali;
 - all'agriturismo;
 - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda a tempo indeterminato e determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento;
 - ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

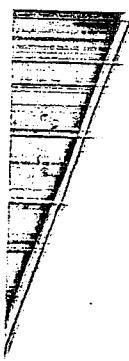
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
4. Le detrazioni previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 tettorie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario) ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

- 
4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ad estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
 8. Per i fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento e fabbricati comunque presenti sul territorio comunale, anche se non iscritti in catasto, il comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.
 9. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dal comune a seguito dell'attribuzione della rendita catastale.
 10. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA .

1. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.
3. Il comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
4. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

5. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come definiti all'art. 2 del presente regolamento. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

6. Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

7. Allo Stato compete la metà dell'imposta versata con l'aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 5 del presente articolo.

Articolo 7 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 8 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione consiliare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata della detrazione, stabilita con apposita deliberazione consiliare, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

6. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

7. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

8. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504/1992, ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

10. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

11. Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizioni che non risulti locata;

12. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

Articolo 9 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purché persona fisica, anche per conto degli altri. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel comune, presentando apposita dichiarazione con il modello ministeriale, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

8. Il Comune stabilisce in euro 12,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

7. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dati e notizie.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

9. Il Comune con separato regolamento, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini prescritti nella notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente.

2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 12 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 13 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

Articolo 14 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

Articolo 15 - INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del settore finanziario che ha partecipato all'attività.
2. Tale fondo è alimentato con l'accantonamento di una percentuale pari al 6,5% del gettito annuo derivante dalle attività di accertamento dell'imposta.
3. La ripartizione di detto fondo verrà effettuata sulla base di apposita determinazione del Responsabile del Settore.
4. Il Funzionario Responsabile dell'imposta può attribuire compensi incentivanti a dipendenti non appartenenti all'ufficio Tributi, che nel corso dell'anno preso a riferimento per l'erogazione del compenso, hanno collaborato col medesimo per l'esercizio dell'attività di controllo e recupero.

Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GRECO SALVATORE VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CICCOPEDI FRANCESCO

Il sottoscritto responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal Messo Comunale, incaricato del servizio:

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal
n. registro pubblicazioni..


12 SET. 2012

Strongoli, li 12 SET. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
sig.ra Salvati Carolina

E' copia conforme all'originale.

Strongoli, li 12 SET. 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig.ra Salvati Carolina

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:


E' stata deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal
E' divenuta esecutiva il

12 SET. 2012

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
☒ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.);

Strongoli, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI STRONGOLI (KR)
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 04-09-2012